

## **Articolo 19 dello Statuto Sociale vigente relativo alle modalità di nomina del Collegio Sindacale.**

*[omissis]*

### **COLLEGIO SINDACALE**

**19)** Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla

presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

*[omissis]*